

PERMESSI 104: la Cassazione dà parere positivo se usati per riposarsi

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 27 NOVEMBRE 2018, N. 30676

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un datore di lavoro aveva licenziato un proprio dipendente per avere impropriamente utilizzato i permessi concessi per ragioni di assistenza a familiare disabile (permessi ex lege 104/1992). Il predetto dipendente ha impugnato il licenziamento avanti il Giudice del lavoro, che però respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale il dipendente si è rivolto alla Corte d'Appello che, ritenendo infondate le contestazioni mosse al dipendente dal proprio datore di lavoro, ha condannato quest'ultimo a reintegrare il dipendente ed a pagare una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità.

In particolare la Corte d'Appello ha evidenziato che le circostanze di fatto non erano risultate idonee a sostenere l'addebito del licenziamento dovendosi annettere al concetto di "assistenza" un significato più ampio rispetto alla semplice e materiale accudienza del soggetto disabile.

Il datore di lavoro ha pertanto proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello, evidenziando che quest'ultima ha omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, quale la mancata assistenza alla madre nei tre giorni in contestazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 novembre 2018, n. 30676, ha respinto il ricorso del datore di lavoro, evidenziando che nelle giornate oggetto della contestazione il lavoratore aveva comunque dedicato il proprio tempo ad attività riconducibili in senso lato al concetto di assistenza, non potendo essere quest'ultimo interpretato in modo restrittivo limitatamente alla sola attività di accudimento.

Sostanzialmente la Corte di Cassazione ha ammesso che chi assiste un familiare disabile che gode dei "permessi 104" può usufruire di tale agevolazione anche per riposarsi, per consentire al dipendente di riprendersi dalle ore passate ad assistere il familiare con problemi di salute, non ricorrendo più l'obbligo di assistenza "continuata" ed "esclusiva".